



Comune di Fagnano Castello

Provincia di Cosenza

Catasto comunale delle aree percorse dal fuoco

- CATASTO INCENDI -

Legge n.353 del 21 novembre 2000 e s.m.i.

Tav.1 - Relazione tecnica-illustrativa

Responsabile del Catasto Incendi

Ing. Catia PANTALENA

- Responsabile del Servizio N.3 -

Sommario

RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA	2
1. PREMESSE	2
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	2
3. DEFINIZIONE DI INCENDIO BOSCHIVO, BOSCO, PASCOLO E SOPRASSUOLI “PERCORSI DAL FUOCO”	3
4. CENNI SULLA RILEVAZIONE DELLE AREE FORESTALI PERCORSE DAL FUOCO.....	5
5. SANZIONI PREVISTE DALLA LEGGE QUADRO 353/2000 SUGLI INCENDI BOSCHIVI.....	6
6. METODOLOGIA DI LAVORO	6
7. SINTESI DEI DATI RACCOLTI.....	7
8. PROCEDURA PER L’APPROVAZIONE	7

RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA

1. PREMESSE

Ogni anno, nel periodo estivo, migliaia di ettari di boschi bruciano con un danno ambientale e patrimoniale incalcolabile a carico della collettività. È il frutto di comportamenti superficiali o più spesso di azioni mirate al raggiungimento di secondi fini.

Una delle cause “storiche” degli incendi, infatti, è riconducibile allo sfruttamento dei suoli: un bosco andato in fumo poteva diventare, l'anno successivo, un terreno edificabile o pascolo per le greggi o altro ancora.

Negli ultimi anni il problema degli incendi boschivi ha assunto dimensioni a dir poco drammatiche, tanto da destare un grido di preoccupato allarme a tutti i livelli. A ciò bisogna aggiungere i notevoli costi necessari per finanziare le azioni di salvaguardia e prevenzione prima e di intervento successivamente.

Con l'entrata in vigore della Legge 21/11/2000 n.353, “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, si apre lo scenario di una legislazione moderna che, allo scopo di vanificare le aspettative di ordine speculativo, per un arco temporale ben definito impone nelle aree percorse dal fuoco il mantenimento della destinazione d'uso preesistente all'incendio impedendone la modifica.

La Regione Calabria, nel riconoscere il patrimonio boschivo come bene di fondamentale importanza sia ambientale che produttivo, ha emanato una serie di norme mirate alla corretta gestione di questo patrimonio, in particolare ricordiamo la L.R. 12 ottobre 2012, n. 45 “Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale” e le “Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale” (Norme regionali di salvaguardia-Vincolo idrogeologico e tagli boschivi). Ancora provvede, secondo quanto disposto dalla citata Legge n.353/2000, alla formazione del piano pluriennale di previsione, prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi definito come Piano AIB.

Il piano regionale, finalizzato alla conservazione dell'intero territorio boschivo, programma l'insieme delle attività di previsione e prevenzione degli incendi che consistono principalmente nell'individuazione delle aree e dei periodi ad alto indice di pericolosità, nell'attuazione degli interventi utili al fine della protezione e del contenimento dei danni conseguenti e nella redazione della cartografia necessaria per l'individuazione delle aree percorse dal fuoco.

Nell'ambito della pianificazione AIB, tutti gli Enti Locali competenti sono tenuti a svolgere attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. In particolare i Comuni hanno il compito di censire con apposito catasto aggiornato annualmente, le aree percorse dal fuoco.

Le linee guida della Pianificazione Regionale prevedono, quindi, l'individuazione delle aree percorse da incendio, anche ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 10 della Legge 353/2000.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'art. 10, comma 2 della Legge 21 Novembre 2000, n. 353, stabilisce che i Comuni provvedano a censire tramite il Catasto Incendi i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati da parte dell'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare (già Corpo Forestale dello Stato). Il Catasto Incendi deve essere aggiornato annualmente.

I Comuni devono pertanto provvedere ad elaborare delle planimetrie, riferite all'intero territorio di competenza, indicando le aree interessate dagli incendi e formando degli appositi elenchi nei quali sia possibile rilevare gli estremi catastali delle medesime aree.

L'elenco dei predetti soprassuoli, insieme alle planimetrie, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine i Comuni valutano le osservazioni presentate dai cittadini e approvano gli elenchi e le planimetrie definitive, entro il termine dei 60 giorni successivi.

Aggiornato al 31.12.2017

L'art. 10, comma 1 della citata Legge, inoltre prevede che nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, si applichino i seguenti vincoli temporali:

Vincolo quindicennale

Si tratta di un vincolo di destinazione temporale che impone il mantenimento della destinazione d'uso preesistente all'incendio impedendone la modifica. In tali aree è consentita la realizzazione solamente di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.

Risulta necessario inserire sulle aree predette un vincolo esplicito da trasferire in tutti gli atti di compravendita stipulati entro quindici anni dall'evento.

Vincolo decennale

E' vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l'incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data.

In tali aree è fatto divieto di pascolo e di caccia per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco.

Vincoli quinquennali

Sulle medesime aree è altresì vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, o per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su particolari valori ambientali e paesaggistici.

3. DEFINIZIONE DI INCENDIO BOSCHIVO, BOSCO, PASCOLO E SOPRASSUOLI "PERCORSI DAL FUOCO".

La Legge quadro in materia di incendi boschivi, la n. 353/2000, definisce divieti, prescrizioni e sanzioni sulle zone boschive e sui pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi da incendi, prevedendo la possibilità da parte dei comuni di apporre, a seconda dei casi, vincoli di diversa natura sulle zone interessate.

La definizione di incendio boschivo, pur essendo stata già individuata dalla giurisprudenza in più occasioni, viene fissata in termini precisi e oggettivi dalla Legge, dove l'incendio boschivo viene definito *"un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree"*.

Bosco

La Regione Calabria con la Legge Regionale 12/10/2012 n. 45 "Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale" all'art.4 (Definizioni) ha stabilito per il territorio di competenza la definizione di bosco:

Art. 4 (Definizioni): *1. Agli effetti della presente legge i termini bosco, foresta e selva sono equiparati. 2. Con la definizione di «bosco» si individuano i terreni coperti da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbiano estensione superiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media superiore a 20 metri, misurata al piede delle piante di confine e copertura arborea superiore al 20 per cento ai sensi del d.lgs. 227/2001. Non costituiscono interruzione della superficie boscata le infrastrutture e i corsi d'acqua presenti all'interno delle formazioni vegetali*

Aggiornato al 31.12.2017

di larghezza pari o inferiore a 4 metri, le golene e le rive dei corsi di acqua in fase di colonizzazione arbustiva o arborea. Sulla determinazione dell'estensione e della larghezza minima non influiscono i confini delle singole proprietà. 3. Ai soli fini statistici, di inventario e monitoraggio è adottata la definizione di bosco usata dall'ISTAT e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio. 4. Sono assimilati a bosco: a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento, per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale; b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi; c) le radure d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco; d) i castagneti da frutto abbandonati in fase di rinaturalizzazione; e) le sugherete; f) gli ericeti; g) la macchia mediterranea. 5. La definizione di bosco di cui ai commi 2 e 4 si applica anche ai fini dell'articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 42 del 2004. 6. Non sono considerate bosco le Short rotation forestry, le coltivazioni di alberi di natale, i ginestreti, i cisteti, i parchi urbani, i filari di piante, i frutteti e i castagneti da frutto.

... (omissis). 13. Si definiscono boschi di neoformazione i soprassuoli originati per disseminazione spontanea di specie forestali in terreni prima utilizzati a pascolo o in quelli destinati a coltivazioni agrarie, che abbiano estensione e larghezza come indicate al comma 2. Sono considerati boschi di neoformazione anche le formazioni costituite da vegetazione forestale arborea o arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il 40 per cento.

Pascolo

Il pascolo non è una tipologia di vegetazione, ma una categoria d'uso del terreno, ciò nonostante il termine è comunemente usato come sinonimo di prateria o steppa. Pertanto il "pascolo" in via generale è da ritenersi qualsiasi terreno che produce foraggio utilizzabile direttamente sul posto dal bestiame (pascoli nudi, pascoli cespugliati, pascoli alberati, incolti, ecc.), in contrapposizione con i terreni coltivati per prodotti agricoli. Data la finalità della Legge 353, che tende a scoraggiare l'uso del fuoco come fattore colturale per la ripulitura, rinnovazione e reperimento di nuove aree, anche con sottrazione al bosco e alla macchia, per destinarle al pascolo, è da ritenersi che nella previsione non rientrino i prati-pascolo. Questi, infatti, vengono utilizzati alternativamente, o per periodi successivi, attraverso il pascolamento e la falciatura della vegetazione erbosa, che può essere di origine sia naturale che artificiale, di modo che non risulta funzionale allo stesso modello colturale il ricorso all'uso del fuoco. Rientrano, invece tra i pascoli, i terreni agrari abbandonati sfruttati col pascolamento.

Soprassuoli "percorsi dal fuoco"

L'applicazione dei prescritti divieti nelle zone boscate e nei pascoli, è subordinata al solo fatto che i relativi soprassuoli risultino "percorsi" dal fuoco. A tal fine è influente che il fuoco abbia assunto i caratteri dell'incendio vero e proprio: è sufficiente che si sia verificato un incendio secondo la definizione data dall'art. 2, c.l. della Legge n.353/2000, "per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree". Non rileva il grado più o meno elevato di intensità del danno (danneggiamento, alterazione o distruzione) o, per quanto attiene ai boschi, si sia trattato di fuochi radenti, di chioma o di massa. Si prescinde dalla dolosità, colposità o accidentalità dell'evento. La stessa mancanza di responsabilità da parte del proprietario, non influisce sul regime delle inibitorie collegate al passaggio del fuoco, in quanto funzione della normativa in commento è la tutela del bosco (parere n° 339/83 emesso dalla Sezione II del Consiglio di Stato, sull'applicazione dell'identico principio contenuto nell'art. 9 dell'abrogata L.

Aggiornato al 31.12.2017

47/75). Non producono effetti sullo stesso concetto di “bosco e pascoli percorsi dal fuoco”, la proprietà pubblica o privata dei beni, o l'esistenza sui fondi di regimi vincolistici, o il fatto di essere gravati di uso civico. Nel novero dei soprassuoli “percorsi dal fuoco” non sono evidentemente inclusi i cespugliati e i pascoli interessati da abbruciamenti autorizzati dall'Amministrazione. (...).

4. CENNI SULLA RILEVAZIONE DELLE AREE FORESTALI PERCORSE DAL FUOCO

In ordine alla definizione del “bordo” dell'incendio ed a maggiore garanzia della inequivocabilità della eventuale assegnazione delle aree perimetrale alle differenti classi di vincolabilità penale e amministrativa, è stato disposto che il rilievo dell'area incendiata venga effettuato dall'*Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare* (già Corpo Forestale dello Stato), sia strumentalmente che non strumentalmente, avendo quale riferimento il limite più interno del bordo dell'incendio e facendo sempre una ricognizione per difetto in caso di situazioni di possibile controversia.

Il procedimento consta di un processo coordinato di individuazione, registrazione e localizzazione delle aree boscate e non boscate percorse e danneggiate dal fuoco, secondo una metodologia imposta a livello nazionale dal coordinamento centrale, ovvero con la rilevazione a terra delle aree percorse da incendio, a supporto delle attività di Polizia giudiziaria condotte dall'*Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare* (già Corpo Forestale dello Stato).

A seguito dell'approvazione della Legge 353/2000 questo strumento è stato applicato al settore degli incendi boschivi per individuare con esattezza le aree percorse dal fuoco ed ogni elemento utile connesso allo specifico reato. L'*Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare* (già Corpo Forestale dello Stato) - per l'attività di georeferenziazione utilizza sia strumenti GPS a diversa precisione che tecniche topografiche tradizionali. I dati acquisiti vengono elaborati mediante uno specifico programma di gestione delle informazioni geografiche, disponibile presso il Sistema Informativo della Montagna - S.I.M.

La superficie percorsa dal fuoco viene delimitata da un perimetro rappresentato graficamente da una polilinea il più possibile corrispondente al bordo dell'incendio.

I metodi di rilevamento usati dall'*Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare* (già Corpo Forestale dello Stato) sono i seguenti:

- rilevazione totale strumentale (distinta in GPS speditivi, GPS di precisione, collimatore collegato a SW di georiferimento, collimatore su piattaforma aerea georiferita);
- rilevazione strumentale e fotointerpretazione combinati con successivo riporto a video;
- rilevazione totale da fotointerpretazione.

Al termine di queste operazioni, il rilievo del perimetro dell'area percorsa dal fuoco diventa un oggetto grafico archiviato in una piattaforma online (S.I.M.), che costituisce la base indispensabile per la elaborazione e la redazione di atti successivi e di differente natura giuridica e procedurale.

Il dato informatico viene messo a disposizione dei Comuni attraverso la piattaforma S.I.M. permettendo di scaricare in formato shapefiles (nel sistema di riferimento cartografico nazionale Gauss-Boaga) tutte le geometrie delle aree percorse dal fuoco ed i dati statistici (schede in formato pdf) ad esse relazionate con l'individuazione dei siti, data degli eventi, metodologia e strumenti di rilevamento, Uso del suolo e dettaglio delle superfici (parziali o totali).

5. SANZIONI PREVISTE DALLA LEGGE QUADRO 353/2000 SUGLI INCENDI BOSCHIVI

La Legge quadro sugli incendi boschivi prevede una serie di sanzioni per i casi di violazione ai divieti ed alle prescrizioni indicate nella stessa Normativa; in sintesi, le sanzioni previste sono le seguenti:

Articolo 10, comma 3, prima parte

La trasgressione al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco è punita con la sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a 30,00 euro e non superiore a 61,00 euro.

Articolo 10, comma 3, seconda parte

La trasgressione al divieto di caccia su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 206,00 euro e non superiore a 413,00 euro.

Articolo 10, comma 4

La trasgressione al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con la sanzione penale prevista dall'articolo 20, comma 1, lettera c), della Legge n. 47/1985 (arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di 15.493,00 euro ad un massimo di 51.645,00 euro).

Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera ed il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

Articolo 10, comma 6

La trasgressione ai divieti fissati dai piani annuali predisposti dalle regioni che individuano, nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo, tutte le azioni vietate che possono, anche solo potenzialmente determinare l'innescò di incendio è punita con la sanzione amministrativa non inferiore non inferiore a 1.032,00 euro e non superiore a 10.329,00 euro.

Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui l'autore dell'illecito appartenga al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, all'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare (già Corpo Forestale dello Stato), ad una organizzazione di volontariato impegnata nelle attività di anti incendi boschivi, alle Forze armate, alle altre Forze di polizia dello Stato, al Servizio forestale regionale ed al Servizio regionale di protezione civile. Nel caso in cui il trasgressore sia un esercente di attività turistiche, oltre alla suindicata sanzione pecuniaria, è disposta anche la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

6. METODOLOGIA DI LAVORO

L'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2007 prevede che i Comuni possano creare il Catasto Incendi servendosi del supporto del Corpo Forestale dello Stato o regionale e delle informazioni relative agli incendi raccolte dal Corpo Forestale ed elaborate dal sistema informativo della montagna (SIM).

Il Responsabile del Catasto Incendi Comunale pertanto, al fine di procedere all'individuazione su base planimetrica delle aree percorse dal fuoco ed alla elaborazione degli elenchi, relativamente alle predette aree ricadenti all'interno del territorio comunale, ha attivato le procedure, comunicate in fase di avvio dal Corpo Forestale Regionale, per la registrazione al sito del sistema informativo della Montagna, www.simontagna.it, così da procedere all'estrapolazione dei dati relativi alle aree percorse dal fuoco ricadenti all'interno del territorio comunale.

Aggiornato al 31.12.2017

L'extrapolazione dei dati dalla piattaforma SIM è stata effettuata considerando il periodo compreso dal 01.01.2012 al 31.12.2017.

L'esame dei dati scaricati dalla piattaforma SIM, tuttavia, ha evidenziato come gli stessi fossero incompleti. In particolare per diverse particelle censite nella medesima piattaforma veniva riportata una superficie incendiata pari a zero. Per superare tali incongruenze si è proceduto a scaricare dalla piattaforma dell'Agenzia del Territorio, attraverso l'applicazione Sister, le mappe catastali delle aree percorse dal fuoco (foglio e particelle). Su tale base catastale sono state sovrapposte le perimetrazioni delle aree percorse dal fuoco, desunte dalla piattaforma SIM, così da stimare, per ciascuna particella e con sufficiente approssimazione, l'effettiva superficie incendiata. In via cautelativa in caso di possibili controversie, la stima è stata operata per difetto.

Sono quindi stati elaborati degli stralci planimetrici, su base catastale ed ortofoto, nelle quali sono cartografate le perimetrazioni delle aree percorse dal fuoco oggetto di apposizione del vincolo.

A seguito delle sopra descritte elaborazioni si è proceduto, inoltre, all'estrazione dell'elenco delle particelle percorse dal fuoco, oggetto di apposizione dei vincoli, distinte per foglio.

Pertanto, il "Catasto Comunale delle Aree percorse dal Fuoco" del Comune di Fagnano Castello, oltre alla presente relazione tecnica-illustrativa, si compone della seguente documentazione:

- ✓ Elenco provvisorio delle aree percorse dal fuoco periodo 1.01.2012-31.12.2017;
- ✓ Schede analitiche incendi boschivi con stralcio planimetrico, sia su base catastale che su ortofoto, in cui è evidenziata la perimetrazione delle aree percorse dal fuoco.

7. SINTESI DEI DATI RACCOLTI

Dall'esame dei dati raccolti e dalle elaborazioni eseguite è stato rilevato che negli anni di riferimento (2012-2017), il numero maggiore degli incendi si è verificato nell'anno 2012 con 6 incendi censiti ed una superficie complessiva percorsa dal fuoco pari a 63,26 Ha (uno solo tra i sei incendi registrati nel 2012, verificatosi alla Loc.tà Pietre Gatto - Schiavello - Magliarini, ha avuto un'estensione di 42,36 Ha).

Negli anni 2013 e 2014 non è stato registrato alcun incendio, mentre nel 2015 si sono verificati 4 incendi con una superficie complessiva percorsa dal fuoco pari a 20,19 Ha.

Il 2016 ed il 2017 sono stati caratterizzati, invece, da un unico incendio boschivo con una superficie percorsa dal fuoco pari, rispettivamente a 5,00 Ha (anno 2016) e 5,76 Ha (anno 2017).

Complessivamente, dunque, nel periodo di riferimento (2012/2017) si sono verificati 8 incendi che hanno interessato una superficie boscata pari a circa 94 Ha corrispondenti all'incirca al 3% della superficie dell'intero territorio comunale.

8. PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE

Ai sensi dell'art. 10 comma 2 della Legge n. 353/2000 gli elaborati del Catasto Incendi devono essere pubblicati all'albo pretorio on-line del comune per 30 giorni consecutivi, periodo entro il quale chiunque potrà proporre osservazioni.

Si procederà a predisporre un servizio di consultazione degli elaborati costituenti il Catasto Incendi, ovvero delle aree percorse dal fuoco oggetto di apposizione di vincolo ai sensi di legge, sul sito Internet del Comune di Fagnano Castello con libero accesso agli utenti.

Le osservazioni dovranno essere poi analizzate entro i successivi 60 giorni, procedendo infine all'approvazione definitiva del "Catasto Incendi".